



REGOLAMENTO ACQUA POTABILE

Disposizioni generali

- art. 1** Questo regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti dell'acquedotto, come pure i rapporti tra l'Azienda e gli utenti, riservate le disposizioni federali e cantonali. **Scopo e campo d'applicazione**
- art. 1 bis** L'azienda comunale dell'acqua potabile di Ponte Capriasca (in seguito denominata Azienda) è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici ed è gestita con amministrazione separata. **Base legale**
- art. 2** Il Comune costruisce, esercita e mantiene l'impianto dell'acquedotto, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali. L'azienda dell'acquedotto è un esercizio di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale e amministrata dal Municipio. **Competenze e compiti del Comune**
- art. 3** Il Municipio provvede: **Amministrazione Delegazione Responsabilità**
- a. alla tenuta di una registrazione esatta e separata concernente l'Azienda e relativo incasso d'abbonamento;
 - b. a rappresentare l'Azienda di fronte a terzi e in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio comunale;
 - c. a sorvegliare le opere d'impianto, alla manutenzione delle medesime e in genere a vigilare al buon andamento dell'Azienda.
 - d. al controllo delle installazioni private e del consumo dell'acqua da parte degli utenti;
 - e. nomina il direttore e ne stabilisce i compiti come segue:
 1. coadiuva con il Municipio e con l'Azienda nel vegliare che il presente regolamento sia strettamente osservato;
 2. segnala al Municipio e all'Azienda le migliorie da introdurre nel pubblico servizio e gli eventuali lavori necessari per la manutenzione degli impianti;
 3. esegue previo avviso a tutti gli utenti, la pulizia generale dell'impianto almeno due volte all'anno, in primavera e autunno, ed esegue ispezioni speciali alle captazioni e ai serbatoi dopo intemperie di particolare forza e gravità o ogni qualvolta vi siano reclami giustificati sulla qualità dell'acqua erogata (intorpidimenti, odori, sapori anormali, ecc.);
 4. esegue lo spurgo periodico degli idranti controllandone l'efficienza. L'apertura e la chiusura degli organi di manovra dovrà essere eseguita molto lentamente;
 5. provvede alla sorveglianza delle fontane pubbliche, regolandone il deflusso ove queste fossero a getto continuo a seconda della disponibilità dell'acqua ed esegue la pulizia delle stesse secondo necessità;



6. tiene nota su apposito registro di tutte le operazioni eventuali osservazioni;
7. conserva le chiavi d'accesso ai manufatti per tutte le occorrenze e ha pure cura degli attrezzi e del materiale di manutenzione.

art. 4 Per facilitare il conseguimento di un più completo controllo tecnico e amministrativo dell'Azienda, il Municipio nomina una delegazione responsabile che resterà in carica per tutta la legislatura. La nomina viene fatta dall'Esecutivo all'entrata in funzione del Municipio. Eventuali sostituzioni durante il quadriennio durano per il periodo di legislatura. La nomina potrà essere riconfermata.

art. 5 Alla delegazione incombe specialmente la sorveglianza dal lato tecnico dell'Azienda, sulla base di quanto fissato dall'art. 3 lett. c). La delegazione sottoporrà inoltre al Municipio per studio e deliberazioni del caso, suggerimenti e proposte atte a portare incremento o miglioramento all'Azienda, ben inteso salvaguardanti i diritti e le giuste esigenze degli utenti.
Le prestazioni saranno retribuite con un compenso secondo regolamento comunale.

art. 6 Alla fine di ogni anno la delegazione dell'Azienda acqua potabile con il Municipio allestisce il bilancio dell'Azienda e lo rimettono alla commissione di gestione, unitamente ai conti di esercizio, la quale ne farà oggetto di rapporto al Consiglio comunale.

Impianti di distribuzione comunali

art. 7 L'acquedotto distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per usi domestici e artigianali nel suo comprensorio di distribuzione e secondo le capacità dei suoi impianti alle condizioni del regolamento di distribuzione dell'acqua e alle vigenti condizioni tariffarie. L'acquedotto assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta anti incendio. **Estensione dell'acquedotto**

art. 7 bis Sono tutti quelli non contemplati nel presente regolamento. Questi casi saranno esaminati volta per volta e se del caso autorizzati dal Municipio. Sarà prelevata una tassa come da tariffario. **Casi speciali**

art. 8 Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuali in base al piano generale di distribuzione (PGD) allestito secondo direttive cantonali. Il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda dell'acquedotto non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile. **Piano generale di distribuzione**

art. 9 La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure le bocche anti incendio. **Rete di distribuzione**
Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti. Le condotte principali fanno parte dell'impianto base e vengono posate in funzione della realizzazione dei piani di azzonamento in conformità al piano generale di distribuzione (PGD).



Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono allo sviluppo dei fondi.

- art. 10** L'azienda dà mandato a un ufficio competente per stabilire le caratteristiche tecniche e i tracciati delle condotte di distribuzione in conformità con le prescrizioni cantonali e le direttive della Società Svizzera per l'industria del gas e delle acque (SSIGA). **Installazioni**
- art. 11** Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti. **Idranti**
Esso contribuisce alle spese per gli idranti e per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione ad altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta anti incendi. Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni.
I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni modo accessibili ai pompieri. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
L'Azienda dell'acquedotto assume il controllo, la manutenzione e le ripartizioni degli idranti.
L'Azienda farà presente al corpo pompieri che l'apertura e la chiusura degli idranti dovrà essere eseguita, quando non esiste motivo urgente, molto lentamente e durante la stagione fredda a esercizio terminato si dovranno svuotare le colonnette degli idranti per evitare pericolo di gelo.
- art. 12** Solo le persone autorizzate dall'Azienda dell'acquedotto hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche. La manovra di apertura e di chiusura di questi organi dovrà essere eseguita molto lentamente. **Azionamento degli idranti e delle saracinesche**
- art. 13** Ogni proprietario o utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione e alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. **Utilizzazione dei sedimi privati**
E' fatta riserva per gli art. 676 e 742 CC.

Allacciamento di stabili

- art. 13 bis** L'Azienda dell'acqua potabile garantisce a ogni fondo, situato all'interno della zona edificabile (definita nel Piano Regolatore), l'approvvigionamento di acqua potabile alle seguenti condizioni: **Allacciamento**
1. dalla rete di distribuzione l'Azienda esegue, a spese del richiedente, il collegamento fino al contatore;
 2. l'Azienda installa, a spese del proprietario, prima del contatore una saracinesca che potrà essere posata anche su sedime privato;
 3. l'Azienda esegue, a spese del proprietario, tutti gli interventi di manutenzione o di sostituzione, compresi quelli alla saracinesca, dalla rete di distribuzione al contatore;
 4. gli allacciamenti provvisori, o di cantiere, sono eseguiti dall'Azienda e le spese sono a carico del richiedente.
- art. 14** L'allacciamento di stabili raccorda l'installazione interna di uno stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche a una condotta principale. **Definizione**



- art. 15** Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dall'Azienda in collaborazione con l'ufficio tecnico incaricato. **Installazione**
- art. 16** Abrogato e sostituito con art. 13 bis. **Esecuzione**
- art. 17** Di regola ogni stabile possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'Azienda dell'acquedotto può autorizzare un solo allacciamento per più stabili. Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti. Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione installato il più vicino possibile alla rete di distribuzione, come a cpv 2 dell'art. 13 bis. **Condizioni tecniche**
- art. 18** L'acquisizione dei diritti di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare. Il diritto di passo può essere iscritto a registro fondiario a spese dell'avente diritto **Acquisizione del diritto di passo**
- art. 19** Le saracinesche, i contatori e le condotte fino al contatore sono di proprietà dell'Azienda. Tutti gli interventi sono eseguiti dall'Azienda secondo i disposti dell'art. 13 bis. **Proprietà dell'allacciamento**
- art. 20** Qualora l'Azienda dell'acquedotto per motivi tecnici esigesse la posa di una tubazione del diametro superiore al previsto, essa corrisponderà la differenza del maggior costo. **Maggior diametro tubi**
- art. 21** Abrogato e sostituito con art. 13 bis. L'Azienda deve essere immediatamente informata di eventuali danni all'allacciamento. **Manutenzione**
- art. 22** In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda provvede alla separazione del tronco dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi. **Messa fuori esercizio**

Installazioni interne degli stabili

- art. 23** Abrogato e sostituito con art. 13 bis. **Installazioni**
- art. 24** Abrogato **Collaudo**
- art. 25** L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore e alle installazioni interne. **Controlli**
- art. 26** Le direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua della Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque, sono obbligatorie per l'esecuzione, la modificazione e il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio. Per gli allacciamenti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'adeguamento alle direttive SSIGA è d'obbligo e dovrà essere eseguito entro il termine fissato dal Municipio. **Prescrizioni tecniche**
- art. 27** Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante e ineccepibile stato di funzionamento. **Manutenzione**
- art. 28** Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'ufficio federale di sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta a impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione. **Impianti di trattamento dell'acqua**



Per l'installazione, la posa o la modifica di impianti di trattamento raccordati alla rete di distribuzione pubblica deve essere fatta richiesta di autorizzazione rispettivamente di notifica al Laboratorio cantonale d'igiene.

- art. 29** Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venire messi fuori esercizio e vuotati. **Pericolo di gelo**
L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

Fornitura dell'acqua

- art. 30** In linea generale l'acqua viene fornita alla pressione della rete agli utenti nel comprensorio edificabile del Comune di Ponte Capriasca. **Estensione e garanzia della fornitura**
- art. 31** Gli organi dell'Azienda dell'acquedotto possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi: **Limitazione della fornitura**
⇒ per forza maggiore
⇒ disturbi d'esercizio
⇒ carenza d'acqua
⇒ lavori di manutenzione e di riparazione o di ampliamento degli impianti.
L'Azienda dell'acquedotto provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti, richiamando il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in recipienti (vasche di lavatoi, fusti di cantiere, fosse di liquame, contenitori di preparati antiparassitari, solventi o comunque sostanze chimiche, ecc.) contenenti liquidi o residui impuri o velenosi e ciò per evitare aspirazioni di tali impurità nelle tubazioni dell'acqua potabile durante le interruzioni della fornitura d'acqua.
In caso di siccità, quando l'acqua non bastasse per gli usi domestici e pubblici, si potrà sospendere l'uso dell'acqua impiegata per le piscine e per tutti quei servizi non domestici. Anche per questa interruzione non sarà concessa indennità alcuna.
- art. 31 bis** Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'Azienda una domanda di allacciamento. La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e alle condizioni tariffarie. **Domanda di allacciamento**
- art. 32** L'utente risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate e incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle stesse installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini e affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato a usare le sue installazioni. **Responsabilità dell'utente**
- art. 33** Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto all'Azienda; parimenti ogni cambiamento di proprietà deve essere immediatamente comunicato. **Dovere d'informazione**
- art. 34** E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviare verso altri fondi senza autorizzazione dell'Azienda dell'acquedotto. E' pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate. **Divieto di cessione d'acqua**



- art. 35** Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda e inoltre può essere perseguito penalmente **Prelievo abusivo**
- art. 36** La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'Azienda. **Forniture di acqua temporanea, acqua per cantieri**
- art. 37** L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'Azienda per scritto con un mese d'anticipo. Il contratto di abbonamento non potrà essere rescisso che alla fine di ogni periodo annuale. **Disdetta dell'abbonamento**
In caso di trapasso di proprietà, il precedente proprietario rimane garante di fronte al Comune per il mantenimento del contratto d'abbonamento e ciò fintanto che non sia stata fatta la cessione del contratto al proprietario subentrante.
- art. 38** I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'Azienda dell'acquedotto a meno che dispongano di impianti propri conformi alle prescrizioni che forniscano l'acqua potabile. **Obbligo di allacciamento**
Le tubazioni degli acquedotti o pozzi privati dovranno esser separati da quelle della rete di distribuzione di acqua potabile comunale.
- art. 39** Gli allacciamenti di impianti di irrigazione automatici, di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendio (Sprinkler od altri), necessitano di speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a condizioni speciali. **Fornitura d'acqua per scopi speciali**
- art. 40** La fornitura d'acqua ad aziende con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari. **Prelievi di punta anormali**
- Contatori**
- art. 41** La fornitura e il conteggio dell'acqua avvengono secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore viene messo a disposizione dall'Azienda che ne cura la manutenzione, sarà posato da un installatore riconosciuto dall'Azienda e a spese dell'utente. **Posa**
- art. 42** L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modificazioni al contatore. **Responsabilità**
- art. 43** L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario per la posa. Il contatore deve essere posato al riparo del gelo, di regola fuori dal locale del riscaldamento e facilmente accessibile. **Ubicazione**
- art. 44** Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione. Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua della SSIGA. **Prescrizioni tecniche**
- art. 45** L'Azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto a un controllo in una stazione di taratura ufficiale. Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del **Misurazione**



+/- 5%, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'Azienda, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

- art. 46** In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base al consumo dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda. Sono riservati gli art. 24 cpv. 4 e 127 del CO (prescrizioni di 10 anni), come pure le vigenti norme di diritto amministrativo. **Disfunzioni**
- art. 47** Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda ha il diritto di procedere alla lettura e alla verifica di tali contatori. **Sotto contatori**
Contatori piscine
Per le piscine l'installazione di un contatore separato potrà essere reso obbligatoria dall'azienda.

Finanziamento

- art. 48** La costruzione e l'esercizio dell'Azienda dell'acquedotto devono essere autosufficienti. L'eccedenza delle entrate sulle spese, quale risulterà dalla chiusura dell'esercizio annuale, verrà destinata: **Autonomia finanziaria**
- a. al pagamento degli interessi sul capitale d'impianto e relativo ammortamento
 - b. alla creazione di un fondo di riserva destinato a migliorare e a mantenere in buono stato gli impianti
 - c. all'ammortamento del debito contratto per la costruzione dell'impianto
 - d. alla riduzione delle tariffe.
- art. 49** Abrogato e sostituito con art. 13 bis. **Spese per le condotte di distribuzione**
- art. 50** L'importo dei contributi è regolato dall'apposita legge cantonale sui contributi di miglioria. **Contributi di miglioria**
- art. 51** Abrogato **Costi di allacciamento**
- art. 52** Le singole tasse per il consumo di acqua potabile sono definite dal tariffario allegato al presente regolamento e sono stabilite dal Municipio. Esse riguardano, la tassa base per unità di consumo, annualmente i noli delle apparecchiature, la tassa di fr. 10.-, vuoto per pieno, al mc per le piscine. La tassa per il consumo, per un importo variabile da fr. 0.80 a fr. 1.80, è annualmente ratificata dal Consiglio Comunale al momento dell'approvazione del preventivo d'esercizio. **Determinazione delle tasse**
- art. 53** Per gli usi pubblici comunali l'acqua è concessa a titolo gratuito. **Tasse**
- art. 54** Per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni esistenti, viene prelevata una tassa di allacciamento unica. In caso di notevoli ampliamenti degli stabili va pagato un supplemento. **Tasse di allacciamento**
La tassa di allacciamento è calcolata nella misura del 3‰ (tre x mille) del valore di stima ufficiale dell'immobile. La tassa sarà pagata anticipatamente, il conguaglio a stima ultimata.



Art. 55 Abrogato.

art. 56 L'Azienda incassa sotto forma di acconto, prima dell'apertura del cantiere, l'importo probabile della tassa di allacciamento e di abbonamento dell'acqua per cantiere. Il conteggio definitivo viene emesso dopo il collaudo finale della costruzione. Le tasse di utilizzazione ricorrenti vengono incassate annualmente dall'Azienda. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni. Trascorso tale termine sarà conteggiato un interesse di mora del 5%. **Scadenze**

art. 57 Se un utente è in ritardo con il pagamento, l'Azienda gli indirizza una sollecitatoria scritta, intimandogli il termine di 10 giorni per regolare la pendenza. **Esecuzione**
Trascorso tale termine procederà per via esecutiva.
In caso di esecuzione infruttuosa l'Azienda può disporre per l'interruzione della fornitura, garantendo tuttavia un minimo vitale di erogazione.

art. 58 Il debitore della tassa unica di allacciamento alla sua scadenza è il proprietario, rispettivamente chi era autorizzato a costruire lo stabile allacciato. **Debitore della tassa di allacciamento**

Disposizioni penali e finali

art. 58 bis Il riempimento delle piscine deve essere autorizzato dall'Azienda. **Piscine**

art. 59 Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe da fr. 100.- a fr. 1'000.-. **Infrazioni**
Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

art. 59 bis Per gli allacciamenti attualmente privi di organo di interruzione l'Azienda può ordinarne la posa al momento che si interviene per lavori di manutenzione. Per l'installazione e i costi si veda art. 13 bis punto 2 e 3. **Norma transitoria**

art. 60 Contro le decisioni e le disposizioni dell'Azienda può essere interposto ricorso per iscritto entro i termini legali di 15 giorni dall'intimazione, al Consiglio di Stato. **Ricorsi**

art. 61 Il presente regolamento di distribuzione dell'acqua potabile entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato e sostituisce il regolamento del 19 novembre 1971 e relative modifiche del 3 agosto 1978 (ris. n. 6798). **Entrata in vigore**

art. 62 Le modifiche del presente regolamento sono sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale. **Revisione**

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale di Ponte Capriasca il 27 febbraio e il 13 giugno 1984.

Il Consiglio di Stato ha approvato il regolamento con risoluzioni del 7 maggio 1984 e 13 agosto 1985.

Modifiche approvate dal Consiglio Comunale il 18 dicembre 1995
Il Consiglio di Stato ha ratificato le modifiche il 5 febbraio 1996



Modifiche approvate dal Consiglio Comunale il 21 dicembre 1998
Il Consiglio di Stato ha ratificato le modifiche il 29 aprile 1999 (190-RE-5639)

Modifiche approvate dal Consiglio Comunale il 15 gennaio 2001
Il Consiglio di Stato ha ratificato le modifiche il 12 luglio 2001 (190-RR-6665)





1.	Tassa base per ogni unità abitativa, o commercio o attività artigianale: prelievo annuo	Fr. 100.00
2.	Noleggio annuo apparecchiature (contatori)	Fr. 50.00
3.	Tassa annua piscina: per mc di capienza (vuoto per pieno)	Fr. 10.00
4.	Tassa di concessione uso piscina (1 volta): per mc di capienza (vuoto per pieno)	Fr. 10.00
5.	Tassa di consumo annuo al mc: da fr. 0.80 a fr. 1.80 (decisa annualmente con preventivo)	Fr. 1.20 (2009)

